

n. 363/05 R.G.

SENTENZA N. 449
 CROCI. N. 5455
 REPERT. N. 1124
 REG. N. 363/05



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BIELLA

nella persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico

- dott.ssa Eleonora Reggiani -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 365/05

avente ad oggetto: contratti bancari;

promossa da

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Nicoletta Boraine, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Sebastiano Zuccarello in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione;

- PARTE ATTRICE -

contro

[REDACTED] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Luca Recami, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- PARTE CONVENUTA -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE

"accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 1469 quinquies c.c. delle clausole che prevedono la facoltà di recesso della Banca dalle aperture di credito ed il diritto di richiedere l'immediata restituzione, entro un giorno, dei finanziamenti erogati relativamente ai contratti di conto corrente n. 30 00 497654 100 e di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 30 50 497654 100 intestati a [REDACTED]"

IL CASO.it

accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, il diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti subiti e conseguentemente condannare la Banca [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in [REDACTED], al pagamento di somma non minore di € 155.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o di altra somma emergenda in corso di causa, che verrà ritenuta di giustizia, determinata ove del caso anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;

accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari intercorsi fra gli attori e la Banca [REDACTED] s.p.a.;

accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedono la commissione di massimo scoperto nei contratti bancari intercorsi fra gli attori e la Banca [REDACTED];

IL CASO.it

accertare e dichiarare altresì la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse relative ai contratti bancari intercorsi fra gli attori e la Banca [REDACTED] s.p.a., laddove dovessero risultare in violazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);

conseguentemente, attesi gli esiti della relazione di consulenza tecnica, redatta dalla dott.ssa Cristina Bracco, acquisita agli atti di causa; condannare Banca [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in [REDACTED], al pagamento della di € 237.541,38 o di altra somma, non inferiore ad € 18.763,37, maggiorata da interessi e rivalutazione come per legge, nonché oltre eventuali ulteriori importi maturati a credito per i medesimi titoli, ed in particolare per il ricalcolo delle competenze bancarie.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo forfettario ex art. 15 L.P."

PARTE CONVENUTA

"previa revoca dell'ordinanza 09.01.07 per la parte in cui furono rigettate istanze istruttorie della convenuta chiede che vengano accolte le conclusioni di cui alla comparsa di risposta" ("darsi atto del difetto di legittimazione attiva degli attori per le domande attinenti alle posizioni di conto corrente intestate a MG s.r.l. respingersi le avversarie domande siccome infondate per le

ragioni esposte in atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva e Ca come per legge').

MOTIVI DELLA DECISIONE

LA MATERIA DEL CONTENDERE

Gli attori hanno agito in giudizio chiedendo: 1) il risarcimento del danno conseguente al ritenuto illecito recesso della banca - senza preavviso, senza motivazione e con rientro immediato - dai contratti di apertura di credito, stipulati con gli attori e con la M.G. s.r.l., società da questi ultimi garantita; 2) l'accertamento della vessatorietà e dunque dell'inefficacia delle clausole contrattuali, contenute nei contratti stipulati dagli attori, nella parte in cui prevedevano la possibilità per la banca di revocare senza preavviso tutte le linee di credito; 3) l'accertamento della nullità delle clausole dei contratti stipulati dagli attori, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 4) l'accertamento della nullità delle clausole dei contratti stipulati dagli attori, che prevedevano commissioni di massimo scoperto; 5) l'accertamento dell'eventuale superamento in relazione a tali contratti del tasso soglia dettato dalla legge anti usura; 6) la restituzione delle somme percepite indebitamente dalla banca in esecuzione delle clausole contrattuali dichiarate nulle.

La convenuta ha contestato nel merito tutte le domande attoree, eccependo inoltre, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione degli attori in relazione alle domande di nullità delle clausole di contratti stipulati non da loro ma dalla società da loro garantita, e, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione (quinquennale) dell'azione risarcitoria e (decennale) dell'azione restitutoria.

IL CASO.it

I CONTRATTI OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO

Le domande come sopra proposte hanno riguardato a vario titolo i seguenti i seguenti contratti:

- a) conto corrente n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] [REDACTED] con relativa apertura di credito firmata in data 28.02.97 (doc. 5 fasc. conv.), valida fino al 15.06.97;
- b) conto corrente n. [REDACTED] intestato a [REDACTED] [REDACTED] con relativa apertura di credito munita di garanzia ipotecaria, stipulata in data 12.11.93 (doc. 6 fasc.

- conv.), valida fino al 12.11.98 e modificata, quanto al limite dell'affidamento, in data 28.02.97 (doc. 7 fasc. conv.);
- c) conto corrente n. [redacted] intestato alla [redacted] s.r.l. con fideiussione di [redacted] e con relativa apertura di credito firmata in data 28.02.97 (doc. 8 fasc. conv.), valida fino al 15.06.97;
- d) conto corrente n. [redacted] intestato a [redacted] s.r.l., con fideiussione di [redacted].

Nessuna delle parti ha prodotto i contratti di conto corrente, mentre invece parte convenuta ha prodotto tutti i contratti di apertura di credito in conto corrente (doc. 5-8 fasc. conv.).

Non essendo contestata l'esistenza della garanzia personale offerta dagli attori alla [redacted] s.r.l., nessuna delle parti ha prodotto i relativi contratti di fideiussione.

IL CASO.it

L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione degli attori in relazione alle pretese attinenti alle posizioni di conto corrente intestate alla società da loro garantita.

Senza dubbio l'eccezione è infondata con riguardo alla domanda risarcitoria, tenuto conto che gli attori hanno allegato di avere subito loro stessi dei danni, a causa della necessità di ottemperare alla richiesta di rientro, effettuata dalla banca. Sulla verifica della fondatezza nel merito di tale domanda v. comunque *infra*.

L'eccezione di difetto di legittimazione è invece fondata con riguardo alle domande finalizzate ad ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole contenute in contratti con la banca convenuta dalla società garantita dagli attori e non dagli attori stessi.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti espressamente escluso la possibilità che il fideiussore si sostituisca all'obbligato principale nell'esperimento delle azioni proponibili nei confronti del creditore, anche se correlate alla posizione debitoria per la quale è data garanzia (Cass. 20.08.03 n. 1225), dando attuazione al principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio (in mancanza di un valido titolo legittimante la sostituzione) è solo il titolare dell'interesse leso e tenendo conto del principio di accessoria dell'obbligazione fideiussoria,

deducibile dal combinato disposto degli artt. 1939 e 1945 c.c., così evidenziando la necessità di non confondere tra la possibilità per il fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni (salva quella derivante dall'incapacità) che spettano al debitore principale (da intendersi in senso tipico-processuale quale "risposta" ad eventuali "domande" del creditore nei suoi confronti) con la possibilità di proporre direttamente azioni spettanti a quest'ultimo.

Non può neppure ritenersi che gli attori sono legittimati ad impugnare per nullità le clausole dei contratti che costituiscono il titolo dell'obbligazione garantita, per essere a ciò interessati ex art. 1421 c.c. in qualità di fideiussori, tenuto conto che loro interesse è limitato all'accertamento dell'eventuale (parziale) invalidità derivata della fideiussione e non dell'eventuale (parziale) invalidità del contratto stipulato dalla società garantita.

Diverso è il discorso con riferimento all'azione di ripetizione, ove l'accertamento delle dedotte è solo il titolo costitutivo delle pretese avanzate.

IL CASO.it

In relazione a tale domanda, deve invece ritenersi sussistente la legittimazione degli attori, i quali risultano avere richiesto alla banca la restituzione di somme che hanno allegato di avere indebitamente pagato a causa delle dedotte nullità.

L'AZIONE DI RIPETIZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETÀ GARANTITA

Si deve tuttavia subito rilevare che, sebbene sussista la legittimazione degli attori a chiedere la restituzione di tali somme, tuttavia la relativa azione deve essere nel merito rigettata con riguardo ai pagamenti effettuati sui conti intestati alla società da loro garantita.

Gli attori hanno allegato di essere gli unici soci della ~~XXXX~~ s.r.l. (v. memoria ex art. 180 c.p.c. di parte attrice) e proprio ~~XXXXXXXXXXXX~~ risultano essere il principale promotore degli accordi volta per volta raggiunti per dare esecuzione a un piano di rientro con riguardo a tutte le esposizioni debitorie in questione (v. doc. 5 fasc. att. e doc. 10-20 fasc. conv.). A tali accordi risulta tuttavia aver partecipato anche la società (doc. 16 fasc.

conv.) e comunque non vi è specifica allegazione né prova di chi abbia in concreto effettuato i pagamenti, che poi sono stati accreditati sui conti comunque intestati alla █████ s.r.l.

In mancanza di siffatta prova, deve pertanto essere rigettata ogni domanda restitutoria formulata dagli attori relativa a versamenti effettuati su conti intestati ad un diverso soggetto giuridico.

L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE AZIONI RISARCITORIE

IL CASO.it

L'eccezione è infondata.

Gli attori hanno infatti chiesto il risarcimento del danno cagionato dall'asserita illecita revoca immediata degli affidamenti, effettuata con atto datato 28.11.97.

Si tratta della prospettata violazione di obblighi di comportamento fondati sulla buona fede, ma in pendenza di rapporti contrattuali, sicché la prescrizione deve senza dubbio ritenersi decennale (V. Cass. sez. un 25.11.08 n. 28036 e da ultimo Cass. 22.01.09 n. 1618, ove si è ribadito che il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge, con la conseguenza che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato).

L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELLE AZIONI RESTITUTORIE

Anche quest'eccezione deve ritenersi infondata.

L'azione di ripetizione si fonda sulla dedotta nullità di clausole contrattuali, in forza delle quali sono stati effettuati pagamenti, sicché la domanda di restituzione deve essere intesa come azione di ripetizione di indebito oggettivo, che, com'è noto, ha termine decennale di prescrizione.

Tale azione ha ad oggetto la restituzione di somme trattenute in esecuzione di plurime linee di credito concesse in conto corrente, sicché, come ritenuto dalla migliore giurisprudenza di merito, ed anche da una sia pur risalente (ma non contrastata)

giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi. Solo al momento della chiusura del conto si stabiliscono infatti, e definitivamente, i crediti e i debiti delle parti tra loro (così Cass. 09.04.84 n. 2262, in un caso di somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta; conf. App. L'Aquila 16.07.08 e App. Torino 14.11.07 in www.ilcaso.it; cfr. da ultimo, con riferimento alla prescrizione del credito della banca nei confronti del fideiussore di un suo cliente, Cass. 23.03.04 n. 5720, ove il termine di prescrizione è calcolato con decorrenza, non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile, per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente).

IL CASO.it

Nel caso di specie è incontestato che i rapporti sono cessati a seguito della revoca di tutti gli affidamenti, effettuata con la missiva della banca del 28.11.97, sicché senza dubbio deve escludersi ogni prescrizione del diritto alla ripetizione.

LA DOMANDA RISARCITORIA RELATIVA AI DANNI ALLEGATI COME CONSEGUENTI AL RITENUTO ILLECITO RECESSO DAI CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO

Gli attori hanno allegato che la banca ha esercitato il recesso dai contratti di apertura di credito infra indicati, richiedendo il rientro nel brevissimo termine di un giorno, del tutto inaspettatamente e senza alcuna motivazione, a fronte di un rapporto oramai pluriennale di reciproca trasparenza e fiducia. Hanno quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale causato da tale revoca, descritto come corrispondente al controvalore dell'immobile sito a Finale Ligure, venduto in esecuzione del piano di rientro successivamente concordato, oltre al risarcimento di un non meglio qualificato danno biologico.

Con riferimento al danno biologico, deve subito rilevarsi che esso è allegato in modo così generico che non è possibile accertarne l'effettiva esistenza, né il nesso causale con la sopra descritta

condotta della convenuta, sicché la relativa domanda deve senza dubbio essere respinta.

Con riferimento invece al danno patrimoniale, si deve tenere presente che si tratta di un danno prospettato come derivante da recesso che, secondo la prospettazione degli attori, la banca non avrebbe dovuto fare, e non anche dal fatto che è stato loro concesso termine breve provvedere al rientro delle esposizioni debitorie (v. p. 14 atto di citazione), tant'è che non hanno neppure allegato che, se avessero avuto più tempo per restituire il denaro, avrebbero potuto provvedere tranquillamente al rientro, senza dover vendere l'immobile.

L'accertamento si deve incentrare dunque sulla contrarietà o meno a buona fede della "formale disdetta dagli affidamenti a suo tempo concessi", che gli attori hanno allegato come inaspettata e immotivata.

IL CASO.it

Non vi sono tuttavia elementi che supportino l'aspettativa degli attori di mantenere ancora in atto le linee di credito, emergendo anzi elementi che depongono in senso contrario.

Come sopra evidenziato, i rapporti di conto corrente interessati dalla revoca degli affidamenti erano quattro, due intestati personalmente agli attori e due intestati alla società da loro garantita.

Il conto corrente numero [REDACTED], intestato agli attori personalmente, era assistito da un'apertura di credito per un importo di lire 230.000.000, documentata dalla missiva sottoscritta in data 28.02.97 (doc. 5 fasc. conv.). Tale missiva prevedeva la scadenza della linea di credito alla data del 15.06.97, sicché, quando è stata inviata la lettera di revoca degli affidamenti, questa apertura di credito era già scaduta da più di cinque mesi, senza che vi fosse stato alcun rientro, e, anzi, alla data in cui è stata inviata la missiva l'esposizione degli affidati superava abbondantemente persino i limiti della linea di credito concessa (v. doc. 23 fasc. conv.).

Il conto corrente numero [REDACTED] anch'esso intestato agli attori personalmente, aveva invece un'apertura di credito garantita da ipoteca volontaria (doc. 6 fasc. conv.), scadente il 12.11.98; inizialmente di lire 230.000.000 e poi aumentata a lire

301.000.000 (doc. 7 fasc. conv.). Tuttavia già nel gennaio del 1997 lo scoperto aveva superato i 310 milioni di lire e nel novembre dello stesso anno il debito era aumentato ulteriormente, dopo essere aumentato costantemente e progressivamente negli ultimi due anni (doc. 24 fasc. conv.).

Per quanto attiene ai due conti intestati alla società ~~_____~~ s.r.l., entrambi garantiti da fideiussione degli attori di persona, il conto corrente ipotecario numero ~~_____~~ presentava un debito limitato a lire 742.425 (doc. 22 fasc. conv.), ma il conto corrente numero ~~_____~~ alla data della disdetta, presentava uno scoperto che superava abbondantemente il limite dell'apertura di credito concessa (lire 200.000.000) con lettera sottoscritta il 28.02.97 (doc. 8 fasc. conv.) e, anche se tale apertura di credito era stata concessa per elasticità di cassa, in realtà negli ultimi due anni non vi era stato nessun versamento, che consentiva di ripristinare la disponibilità di contante (doc. 23 fasc. conv.). L'affidamento inoltre era già scaduto dal 15.06.97 (v. ancora doc. 8 fasc. conv.) e dopo più di cinque mesi, al momento della disdetta, lo scoperto non era stato eliminato, ma anzi superava i 218 milioni di lire.

IL CASO.it

Sulla base di tali elementi si deve ritenere che gli attori non potevano certo lamentare un'inaspettata revoca degli affidamenti, dal momento che la banca risulta avere semplicemente formalizzato la cessazione del rapporto in relazione a due aperture di credito (sul conto corrente numero ~~_____~~ e sul conto corrente numero ~~_____~~), già da tempo scadute senza che i correntisti avessero provveduto al rientro, arrivando anzi ad esposizioni ancora maggiori di quelle consentite, e ha poi esercitato un recesso senza dubbio per giusta causa in relazione agli altri affidamenti (sul conto corrente numero ~~_____~~ e sul conto corrente numero ~~_____~~) in presenza di plurimi e consistenti sconfinamenti degli affidamenti nel complesso concessi.

Dal punto di vista, poi, dei motivi della richiesta di rientro, va aggiunto che gli stessi importi richiesti in restituzione nella missiva inviata ne evidenziano la ragione, tenuto conto che, come appena evidenziato, gli attori e la società da loro garantita erano

arrivati ad esporsi ben oltre i limiti loro concessi, peraltro in due casi in relazione ad aperture di credito già scadute.

Si deve inoltre considerare che in data 11.11.97 un altro istituto di credito aveva già iscritto ipoteca giudiziale per 60 milioni di lire nei confronti di ~~Cassa di Roma~~ (doc. 9 fasc. conv.), debitrice personale della convenuta e fideiussore della ~~stessa~~ s.r.l., e che l'iscrizione è stata cancellata soltanto nell'agosto 1998 (doc. 5 fasc. att.).

Deve pertanto ritenersi che, a fronte di una plurima e ormai cronica esposizione degli attori e della società da loro garantita, anche in relazione a linee di credito già scadute, affiancata al contenzioso in atto con altro istituto di credito, gli attori non potessero pretendere una condotta della convenuta diversa da quella in concreto tenuta.

IL CASO.it

LA DEDOTTA INEFFICACIA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE PREVEDONO LA FACOLTÀ PER LA BANCA DI REVOCARE CON EFFETTO IMMEDIATO GLI AFFIDAMENTI

La domanda è limitata alle aperture di credito operanti sui contratti di conto corrente intestati personalmente agli attori - e quindi al conto corrente numero ~~1234567890~~ al conto corrente numero ~~9876543210~~ - (v. doc. 5 e 6 fasc. conv.).

Con riguardo all'apertura di credito sottoscritta il 28.02.97, e relativa al conto corrente numero ~~1234567890~~ (doc. 5 fasc. conv.), deve subito rilevarsi che dalla relativa lettera non si evince alcuna clausola che prevede il potere di recesso ad nutum della banca e che in effetti, come già evidenziato, la banca ha formalizzato la disdetta in relazione ad un'apertura di credito già scaduta da più di cinque mesi.

Con riguardo all'apertura di credito sottoscritta il 12.11.93, e relativa al conto corrente numero ~~1234567890~~ (doc. 6 fasc. conv.), deve subito rilevarsi che non è applicabile la disciplina successivamente introdotta dalla l. 52/96, che ha aggiunto al codice civile gli artt. 1469 bis e ss. (articoli ora sostituiti dalla disciplina contenuta nel codice del consumo in forza dell'art. 142 d.l.vo 206/05), sicché deve ritenersi precluso ogni accertamento di vessatorietà nei termini indicati dagli attori (v. da ultimo Cass. 19.12.08 n. 29889; 12.05.07 n. 11876).

Deve inoltre escludersi la verifica della vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 e ss. c.c., vigente all'epoca della concessione di tale apertura di credito, essendo il relativo contratto stipulato nella forma pubblica (v. da ultimo Cass. 21.09.04 n. 19817).

Anche tale domanda risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.

LA DEDOTTA NULLITÀ DELLA PATTOLEZIONI DI INTERESSI USURARI

Tale allegazione, ipotetica e generica, non è supportata dalle risultanze processuali (cfr. art. 33 e 34 fasc. conv.), sicché deve escludersi la fondatezza della relativa domanda.

LA DEDOTTA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CHE PREVEDE LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI

La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che vengono di seguito evidenziati.

IL CASO.it

Come già illustrato, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente con riguardo ai contratti di conto corrente stipulati dagli attori personalmente (e quindi il contratto di conto corrente numero [redacted] e al contratto di conto corrente numero [redacted]), non avendo questi ultimi la legittimazione a proporre la corrispondente domanda con riguardo agli altri due conti correnti intestati alla società da loro garantita (v. supra).

Si deve subito rilevare che non assumono in questa sede rilievo gli accordi di rientro successivi alle disdette effettuate, che parte convenuta ha invocato per rendere consensibile l'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.

Tali accordi sono infatti accordi solutori che non hanno ad oggetto la determinazione del debito ma solo le modalità di pagamento.

Parte convenuta ha comunque allegato la liceità della pattuizione in esame, invocando l'esistenza di usi normativi o comunque l'applicazione dell'art. 1831 c.c., e deducendo che comunque a far data dal 01.07.00 si era adeguata alla normativa sopravvenuta e pertanto a partire da tale data la capitalizzazione doveva ritenersi corretta.

Si deve subito rilevare che, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità - operando un vero e proprio revirement rispetto al consolidato indirizzo precedente - a partire dal 1999 ha adottato

una serie di pronunce in cui ha ritenuto la nullità della clausola contenuta nei contratti bancari, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (nn. ~~2011/03~~
~~2012/03~~, ~~2013/03~~).

La richiamata sentenza, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con le pronunce del ventennio precedente (nn. ~~1987/01~~
~~1988/01~~, ~~1989/01~~, ~~1990/01~~, ~~1991/01~~, ~~1992/01~~, ~~1993/01~~, ~~1994/01~~,
~~1995/01~~), hanno enunciato il principio - reiteratamente ribadito dalle successive sentenze prima a sezioni semplici (nn. ~~1996/01~~
~~1997/01~~, ~~1998/01~~, ~~1999/01~~, ~~2000/01~~, ~~2001/01~~, ~~2002/01~~, ~~2003/01~~,
~~2004/01~~, ~~2005/01~~, ~~2006/01~~) e poi anche a sezioni unite (nn. ~~2007/01~~
~~2008/01~~, ~~2009/01~~, ~~2010/01~~), subito confermate da ulteriori decisioni (nn. ~~2011/01~~
~~2012/01~~, ~~2013/01~~, ~~2014/01~~, ~~2015/01~~, ~~2016/01~~, ~~2017/01~~, ~~2018/01~~,
~~2019/01~~, ~~2020/01~~) - secondo cui gli "usi contrari", idonei ex articolo 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico, mentre le clausole che prevedono l'anatocismo bancario sono espressione di un mero uso negoziale.

IL CASO.it

L'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si pone come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico (così Cass. S.U. 21095/04).

La premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli "usi contrari" suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283 c.c. sono solo i veri e propri "usi normativi" di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. c.c., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (*usus*), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (*opinio iuris ac necessitatis*).

La premessa minore è rappresentata dalla constatazione che i clienti delle banche si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica, non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale, la cui sottoscrizione costituiva al tempo

stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui sostanzialmente consiste l'opinio iuris ac necessitatis.

Tale soluzione interpretativa risulta peraltro fatta propria anche dal legislatore, considerato che con l'emanazione del d.l.vo 342/99, in attuazione della delega conferita dalla l. 128/98 (legge comunitaria 1995/1997), ha ritenuto di dover modificare il TUB, per introdurre regole specificamente dedicate all'anatocismo nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

In particolare, l'art. 25 d.l.vo 342/99 al comma 2, modificando l'art. 120 TUB, ha demandato al CICR (che vi ha provveduto con delibera del 09.02.00) di stabilire 'modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi', imponendo alle banche, relativamente alle operazioni regolate in conto corrente, di assicurare nei confronti della clientela 'la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori'.

Al successivo comma 3 l'art. 25 d.l.vo cit. prevedeva una fase di transizione, durante la quale veniva mantenuta validità ed efficacia alle clausole anatocistiche in precedenza stipulate fino al decorso del termine di adeguamento alle nuove norme, che doveva essere fissato nella sopra menzionata delibera CICR, ferma restando la necessità di operare tale adeguamento a pena di inefficacia (relativa) di tali clausole.

IL CASO.it

In altre parole l'art. 25 comma 3 d.l.vo 342/99 rendeva valide ed efficaci, sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte le clausole anatocistiche previste nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l.vo (e cioè prima del 19.10.99) e prima dell'entrata in vigore della delibera CICR (e cioè prima del 22.04.00), sancendo, da un lato (pro praeterito), per qualsiasi tipo di vizio una generale sanatoria delle clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari anteriori al 19.10.99 sia pure con effetti temporalmente limitati sino al 30.06.00 (termine fissato dall'art. 7 della delibera CICR 09.02.00 per l'adeguamento delle condizioni contrattuali) e, da un altro lato, attribuiva (pro futuro), sia pure nell'identico limite temporale, la

stessa indiscriminata validità ed efficacia alle clausole poste in essere nel periodo tra il 19.10.99 ed il 21.04.00).

Com'è noto la Corte Costituzionale (con sentenza 17.10.00 n. 425) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 d.l.vo 342/99 per violazione dell'art. 76 Cost., sotto le specie dell'eccesso di delega, sicché deve essere esclusa l'indiscriminata validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi anatocistici, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR prevista dal secondo comma del medesimo articolo (e cioè anteriormente al 22.04.00).

Venuta meno - con la citata pronuncia della Corte Costituzionale - la norma di salvezza della validità e degli effetti di tali clausole, ad esse deve essere applicata, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, la normativa anteriormente in vigore, e quindi l'art. 1293 c.c., con la conseguenza che, in base ai condivisibili criteri interpretativi supra evidenziati, esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerarsi nulle (sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00 sui contratti di conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 d.l.vo 342/99, v. in particolare Cass. 4092/05; 4093/05; 4094/05; 10599/05).

IL CASO.it

Parte convenuta ha allegato che nella specie non si tratterebbe di anatocismo, ma dell'applicazione della disciplina prevista in materia di conto corrente ordinario, che prevede il potere delle parti di stabilire le scadenze di chiusura e liquidazione del saldo (art. 1831 c.c.) e che considera il saldo, ove non richiesto, come prima rimessa di un nuovo conto (art. 1823 c.c.), su cui decorrono gli interessi stabiliti (art. 1825 c.c.).

Tale ricostruzione non può tuttavia essere accolta.

Va in primo luogo posto in luce che l'art. 1857 c.c., nel richiamare le norme sul conto corrente ordinario, applicabili al conto corrente bancario, ha escluso le norme sopra citate (art. 1831, 1823 e 1825 c.c.) ed ha espressamente richiamato altre (art. 1826, 1829 e 1832 c.c.).

Tale dato normativo pone un serio ostacolo al ricorso all'applicazione analogica di norme che regolano il conto corrente ordinario che non siano quelle selezionate dal legislatore. Questa scelta normativa trova infatti la sua ratio nel differente meccanismo contabile utilizzato nel conto corrente bancario rispetto a quello ordinario: solo nel primo si ha l'immediata disponibilità del saldo (salvo il preavviso, ove previsto) mentre nel secondo le reciproche poste attive e passive sono indisponibili fino alla chiusura del conto.

E si tratta di un elemento differenziatore di non poco rilievo, dato che rende totalmente diverso l'impiego dell'uno strumento giuridico rispetto all'altro.

IL CASO.it

L'art. 1831 c.c., che riguarda la chiusura del conto corrente ordinario, presuppone necessariamente l'inesigibilità del saldo sino alla chiusura, mentre, come già evidenziato, l'art. 1852 c.c., in tema di conto corrente bancario prevede la possibilità di disporre in qualsiasi momento del saldo attivo (art. 1852 c.c.).

Non appare pertanto possibile che l'art. 1831 c.c. e l'art. 1823 c.c. possano trovare applicazione al conto corrente bancario, mancando uno specifico richiamo ed esistendo diversi presupposti di integrazione delle relative fattispecie (cfr. Cass. 05.07.07 n. 15218; 18.01.06 n. 870; 22.03.05 n. 6187).

In ordine poi alla presenza di usi normativi che giustificerebbero la capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, deve rilevarsi che, d'accordo con la giurisprudenza sopra richiamata, tali non possono essere le norme bancarie uniformi, costituenti meri usi negoziali, né parte convenuta ha fornito la prova dell'esistenza di usi normativi preesistenti all'entrata in vigore dell'art. 1283 c.c. che giustificassero una qualche capitalizzazione (sia essa trimestrale, semestrale o annuale).

Parte convenuta ha da ultimo anche richiamato la disciplina normativa sopravvenuta, introdotta dall'art. 25 comma 2 d.l.vo 342/99, deducendo che nel caso di specie essa si era adeguata alla nuova formulazione dell'art. 120 TUB dal 06.10.00 e alla successiva delibera CICR, conteggiando con la stessa periodicità (trimestrale) gli interessi passivi e quelli attivi maturati in conto corrente.

Come supra evidenziato, l'art. 25 d.l.vo 342/99 al comma 2, modificando l'art. 120 TUB, ha demandato al CICR di stabilire 'modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi', imponendo alle banche, relativamente alle operazioni regolate in conto corrente, di assicurare nei confronti della clientela 'la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori'.

Il CICR ha successivamente dato attuazione a tale delega.

Si è già rilevato che al successivo comma 3 l'art. 25 d.l.vo 342/99 prevedeva una sanatoria temporanea delle clausole di produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR sopra menzionata, stabilendo che, dopo di essa, tali clausole avrebbero dovuto essere adeguata al disposto della menzionata delibera, che avrebbe disciplinato anche le modalità e i tempi dell'adeguamento, ma che tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00.

IL CASO.it

A seguito di tale pronuncia, deve pertanto escludersi - non solo la temporanea sanatoria dei contratti già stipulati ma anche - l'operatività della delega al CICR per la disciplina dei modi e dei tempi di adeguamento alle nuove norme dei contratti già stipulati.

Si consideri che, ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 09.02.00, adottata in esecuzione di quanto disposto al sopra menzionato art. 25 comma 2 d.l.vo 342/99, la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi deve essere specificamente approvata per iscritto dal cliente.

Ne consegue che, non essendo operativa - a seguito della sopra menzionata pronuncia della Corte Costituzionale - alcuna disciplina transitoria relativa alle sorti dei contratti già stipulati, la banca avrebbe potuto capitalizzare gli interessi maturati sul conto corrente in questione soltanto ove, successivamente a tale norma, avesse pattuito con il cliente, mediante clausola specificamente approvata per iscritto, tale possibilità.

Non risulta tuttavia allegata né provata alcuna rinegoziazione dei contratti di conto corrente, successiva al d.l.vo 342/99 e alla delibera CICR, sicché non può ritenersi formato un valido consenso

sulla capitalizzazione degli interessi nei modi e nelle forme previste da tali disposizioni sopravvenute.

Né può ritenersi che la banca abbia validamente modificato le condizioni contrattuali nell'esercizio dello ius variandi pure previsto dall'art. 16 delle condizioni di contratto e dall'art. 118 TUB, tenuto conto che la disciplina sopravvenuta richiede, introducendo una evidente disposizione speciale, l'espressa e specifica approvazione per iscritto del cliente.

Deve pertanto senza dubbio ritenersi la nullità delle clausole contenute nei contratti di conto corrente in esame, nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Non ricorre nel caso di specie l'ipotesi di estensione all'intero contratto della nullità della singola clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c., non avendo alcune delle parti neppure allegato che il contratto non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

IL CASO.it

GLI EFFETTI DELLA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CHE PREVEDONO LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI

Quanto agli effetti di tale nullità, si deve evidenziare come una parte della giurisprudenza di merito, una volta accertata la nullità della pattuizione di capitalizzazione annuale degli interessi, si è espressa in favore della capitalizzazione annuale degli stessi in base al disposto dell'art. 1284 c.c.

In particolare, tale tesi ritiene che l'art. 1284 c.c. non si limita a indicare l'unità di misura temporale di computo del tasso d'interesse (stabilendo in sostanza che gli interessi sulla sorte capitale originaria si calcolano anno per anno, al netto degli interessi già maturati), ma individua un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie - come è quella di interessi - dall'art. 1224 c.c., così ritenendo che ex lege gli interessi producono interessi con cadenza annuale.

Sebbene in alcune pronunce questo tribunale oramai risalenti, in assenza di contrasto tra le parti sul punto, ha aderito a tale

tesi, essa *re melius parpensa* non appare condivisibile, tenuto conto che non considera la specialità dell'obbligazione di interessi rispetto al *genus* delle obbligazioni pecuniarie.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 17.07.01 n. 9653), richiamando proprio il disposto dell'art. 1283 c.c., hanno infatti affermato il principio di diritto in base al quale il debito per interessi non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale deriva il diritto agli ulteriori interessi e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. dalla mora, ma resta sempre e comunque soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.

L'attualità e l'autorità di siffatto precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. 09.05.06 n. 10680; 20.05.05 n. 10692; 21.03.03 n. 4133; 13.12.02 n. 17813; 26.02.02 n. 2771; 20.02.02 n. 2439).

Né può ritenersi valida l'opinione secondo la quale, una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, interpretando il contratto secondo buona fede, deve ritenersi applicabile agli interessi passivi la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi ivi prevista (di solito annuale).

IL CASO.it

Anche tale clausola è da ritenersi nulla, per gli stessi motivi appena evidenziati, che rendono nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale.

La capitalizzazione annuale comporterebbe di fatto la sostituzione di un uso negoziale invalido con altro uso altrettanto invalido, tenuto conto che la contrarietà della clausola dei contratti bancari alla norma di cui all'art. 1283 c.c. involge ogni pattuizione di capitalizzazione degli interessi, con la conseguenza che deve ritenersi nulla in generale la pattuizione dell'anatocismo (trimestrale, semestrale o annuale) (così App. Milano 1142/03).

Si tratta evidentemente di una nullità rilevabile d'ufficio, essendovi contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi e rientrando quindi nei compiti del giudice l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione: il giudice, nel determinare gli interessi dovuti deve infatti utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa

ed è quindi tenuto a rilevare d'ufficio la nullità dalla quale il negozio sia affetto (v. da ultima Cass. 01.03.07 n. 4853).

In conclusione, in mancanza di prova dell'esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli interessi non resta che ritenere del tutto inapplicabile qualsiasi forma di anatocismo al contratto in controversia.

LA DEDOTTA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE PREVEDONO COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO

IL CASO.it

Gli attori hanno dedotto che nei contratti di conto corrente in esame sono state addebitate trimestralmente commissioni di massimo scoperto. Hanno quindi dedotto l'illegittimità di tale capitalizzazione, per gli stessi motivi per cui è stata ritenuta illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, e comunque la nullità della relativa pattuizione per indeterminabilità dell'oggetto, non avendo le parti previsto il metodo di calcolo di tali commissioni, che risultano totalmente indeterminate.

Anche in questo caso, come già evidenziato, l'accertamento può essere compiuto esclusivamente con riguardo ai rapporti relativi ai contratti di conto corrente stipulati dagli attori personalmente (e quindi il contratto di conto corrente numero ~~XXXXXXXXXXXX~~ e il contratto di conto corrente numero ~~XXXXXXXXXXXX~~, non avendo questi ultimi la legittimazione di proporre la corrispondente domanda con riguardo agli altri due conti correnti intestati alla società da loro garantita (v. supra).

Occorre subito rilevare che la commissione di massimo scoperto costituisce istituto che non trova, neppure nei manuali in materia bancaria, una chiara definizione ed una certa individuazione sotto il profilo causale.

Accedendo ad un contratto di apertura di credito, sul piano economico, secondo una prima interpretazione, tale commissione costituirebbe la remunerazione spettante alla banca per la messa a disposizione in favore del cliente di determinati fondi, per un certo lasso di tempo, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione (così in motivazione Cass. 18 01.06 n. 870, ove si legge: "Relativamente alla richiesta di riconoscimento della commissione di massimo scoperto - costituente la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore

del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma - correttamente la Corte d'Appello l'ha accolta in ragione del periodo per il quale è risultata pattuita"). Ovviamente, in coerenza con tale tesi, la commissione dovrebbe calcolarsi sull'importo del credito accordato, indipendentemente dall'importo effettivamente utilizzato.

Secondo altra interpretazione invece, la commissione di massimo scoperto costituirebbe la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi messi a disposizione del cliente. Pertanto, in coerenza con tale tesi, la commissione dovrebbe calcolarsi sul massimo importo utilizzato in un determinato periodo.

Secondo una terza interpretazione la commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, che pertanto segue la stessa disciplina degli interessi passivi (cfr. sempre in motivazione Cass. 06.08.02 n. 11772).

IL CASO.it

In concreto, gli istituti di credito calcolano tale commissione periodicamente (di solito ogni trimestre) a volte sul massimo saldo dare oltre il fido concesso, a volte sia sull'importo affidato e sia sul massimo saldo dare extra fido, a volte sull'importo massimo di una ininterrotta situazione debitoria di durata superiore ad un periodo variamente determinato.

Le varie ipotesi sopra esemplificate non possono evidentemente ricondursi ad un'unica fattispecie giuridica. E di tale varietà vi è conferma nel tenore letterale dell'art. 2 bis d.l. 185/08 conv. con modificazioni in l. 2/09, che, com'è noto, ha disciplinato diverse fattispecie tra loro ben distinte ma dalla prassi tutte ricondotte alla eterogenea nozione di commissioni di massimo scoperto.¹

¹ L'art. 2 bis d.l. 185/08 conv. con modificazioni in l. 2/09 ha introdotto la seguente disciplina (non applicabile, però, retroattivamente): "1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massima scoperto se il saldo del cliente risulta a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo; fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi

È pertanto fondamentale specificare in contratto che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo, altrimenti non è possibile individuare in concreto quale tipologia di commissione si è voluta applicare.

Al pari di ogni altra pattuizione contrattuale la clausola che contiene la previsione di tale commissione deve dunque essere determinata, o almeno determinabile, in applicazione dell'art. 1346 c.c. (cfr. trib. Mantova 02.02.09, trib. Tortona 19.05.08 e trib. Monza 12.12.05 in www.ilcaso.it), in modo tale che deve essere chiaro l'importo o quantomeno il criterio di calcolo (base di calcolo, periodicità e percentuale applicata). **IL CASO.it**

Nel caso di specie l'oggetto della relativa pattuizione non può ritenersi certo determinato se solo si legge l'apertura di credito regolata sul conto corrente numero [REDACTED].

Nella relativa lettera, firmata dagli attori in data 28.02.97 (doc. 5 fasc. conv.), è infatti indicata soltanto l'applicazione di commissioni di massimo scoperto con periodicità trimestrale, senza alcuna determinazione del relativo ammontare.

Manca pertanto l'indicazione di un elemento di calcolo essenziale per determinare l'importo dovuto a titolo di commissioni di massimo scoperto e la relativa clausola deve ritenersi senza dubbio nulla.

Anche con riguardo all'apertura di credito regolata sul conto corrente numero [REDACTED] (doc. 6 fasc. conv.), non vi sono elementi sufficienti a determinare l'oggetto della pattuizione.

All'art. 2 è stabilito che "la parte correntista dovrà corrispondere alla banca l'interesse annuo, calcolato *omissis* da pagarsi a trimestri posticipati per tutto il trimestre nella misura

da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1813 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 114, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1991, n. 385, e successive modificazioni."

più elevata raggiunta dal saggio stesso durante il periodo trimestrale, oltre alla commissione trimestrale di 1/8 sul massimo scoperto" (all'art. 4 è poi prevista una maggiorazione anche della commissione in caso di mancato tempestivo pagamento).

Nel contratto non è chiarita la base di calcolo, non essendo specificato se lo scoperto è inteso in senso stretto come esubero rispetto all'ammontare dell'affidamento (non potendo infatti configurarsi tecnicamente uno scoperto in caso di esposizione nei limiti dell'affidamento) ovvero in senso ampio come complessiva esposizione debitoria (che può essere inferiore o superiore all'affidamento concesso).

Mancando ogni chiarimento in relazione al modo di conteggiare tale commissione non è possibile determinarne l'oggetto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1419 e 1346 c.c. deve pertanto dichiararsi la nullità della clausola che prevede l'applicazione di commissioni di massimo scoperto nell'apertura di credito, firmata dagli attori in data 28.02.97, relativa al conto corrente numero [redacted] (doc. 5 fasc. conv.) e nell'apertura di credito firmata dagli attori in data 12.11.93, relativa al conto corrente numero [redacted] (doc. 6 fasc. conv.).

L'AZIONE DI RIPETIZIONE

IL CASO.it

Come supra evidenziato, l'azione di ripetizione deve essere respinta con riguardo ai pagamenti effettuati in relazione ai conti correnti numero [redacted] e numero [redacted], intestati alla società garantita dagli attori.

Con riguardo invece ai pagamenti effettuati in relazione ai conti correnti numero [redacted] e numero [redacted], deve ritenersi fondata la domanda di restituzione nella sola parte in cui si fonda sull'accertata nullità delle clausole contenute nelle corrispondenti aperture di credito che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la corresponsione di commissioni di massimo scoperto.

Parte convenuta ha prodotto in giudizio gli estratti periodici e gli scalari dei conti correnti in esame, senza alcuna contestazione di parte attrice in merito alla conformità agli originali, sicché in mancanza della prova di alcuna specifica

contestazione sulle singole annotazioni, deve ritenersi la veridicità delle stesse.

Sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio - completa, logica e congruamente motivata, da intendersi pertanto in questa sede integralmente richiamata - risulta pertanto un credito alla restituzione di somme indebitamente pagate dagli attori pari ad euro 184.197,96, così determinato:

conto corrente numero [REDACTED]

euro 157.135,74 a titolo di interessi pagati indebitamente (differenza tra gli interessi pagati e interessi dovuti: v. p. 15 della relazione peritale);

euro 1.596,80 a titolo di commissioni di massimo scoperto pagati indebitamente (commissioni in toto non dovute: v. p. 16 della relazione peritale)

conto corrente numero [REDACTED]

euro 21.707,80 a titolo di interessi pagati indebitamente (differenza tra gli interessi pagati e interessi dovuti: v. p. 18 della relazione peritale);

euro 3.757,62 a titolo di commissioni di massimo scoperto pagate indebitamente (commissioni in toto non dovute: v. p. 18 della relazione peritale)

IL CASO.it

totale

euro 184.197,96 (157.135,74 + 1.596,80 + 21.707,80 + 3.757,62) in conto capitale.

LA RICHIESTA DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE

Trattandosi di indebito oggettivo, sono dovuti gli interessi legali richiesti, che decorrono dalla data della domanda giudiziale (02.02.05), a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens.

Nel caso di specie la buona fede della convenuta si desume dall'assistenza dell'orientamento costante ed immutato sino al 1999 della Corte di Cassazione sulla validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale.

Gli attori hanno anche chiesto la rivalutazione del credito, ma trattandosi di credito di valuta, la relativa domanda deve essere qualificata come richiesta di liquidazione del maggior danno da ritardo ai sensi dell'art. 1224 c.c.

La domanda deve essere comunque rigettata tenuto conto che gli attori si sono limitati a richiedere la rivalutazione senza supportare tale richiesta con alcuna specifica allegazione. Manca dunque la concreta prospettazione, prima ancora della prova (che può essere data anche per presunzioni), della esistenza, natura ed entità di un pregiudizio ulteriore subito dagli attori a causa del ritardo del pagamento non coperto dalla corresponsione degli interessi (v. da ultimo Cass. 03.06.09 n. 12828).

CONCLUSIONI

In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione degli attori nel far valere le dedotte nullità di clausole dei contratti di apertura di credito relativi ai rapporti di conto corrente numero [REDACTED] numero [REDACTED], intestati alla [REDACTED] s.r.l., e deve essere rigettata la domanda degli attori volta ad ottenere la restituzione di somme pagate sempre in relazione ai rapporti di conto corrente sopra menzionati. Deve invece essere accolta la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di corresponsione dalle commissioni di massimo scoperto contenute nei contratti di apertura di credito relativi ai conti correnti numero [REDACTED] e numero [REDACTED] intestati agli attori (doc. 5 e 6 fasc. conv.). Conseguentemente parte convenuta deve essere condannata alla restituzione agli attori della somma di euro 184.197,96 oltre interessi legali dal 02.02.05. Ogni altra domanda deve essere rigettata.

IL CASO.it

In considerazione della parziale reciproca soccombenza, delle ragioni della decisione e della complessità delle questioni giuridiche affrontate sussistono giusti motivi per compensare nella misura del 50% le spese di causa, gravando su parte convenuta il restante 50% liquidato in dispositivo.

Per gli stessi motivi le spese di CTU, liquidate con decreto 08.10.07, gravano su entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.


Il TRIBUNALE di BIELLA, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione degli attori nel far valere le dedotte nullità di clausole dei contratti di apertura di credito relativi ai rapporti di conto corrente numero [redacted] e numero [redacted], intestati alla [redacted] s.r.l.;
 - 2) rigetta la domanda degli attori volta ad ottenere la restituzione di somme pagate sempre in relazione ai rapporti di conto corrente sopra menzionati;
 - 3) dichiara la nullità delle clausole di ^{IL CASO.it} capitalizzazione trimestrale degli interessi e di corresponsione delle commissioni di massimo scoperto contenute nei contratti di apertura di credito relativi ai conti correnti numero [redacted] e numero [redacted] intestati agli attori (doc. 5 e 6 fasc. conv.);
 - 4) condanna parte convenuta a restituire agli attori la somma di euro 184.197,96 oltre interessi legali dal 02.02.05;
 - 5) rigetta ogni altra domanda;
 - 6) condanna parte convenuta al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dagli attori, che liquida in complessivi euro 4.500,00 (50% di euro 9.000,00, di cui euro 3.166,00 per diritti, euro 685,09 per spese e il resto per onorari), oltre 12,50 su diritti ed onorari ex art. 24 t.f., Iva e Cpa, compensando tra le parti il 50%;
 - 7) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, liquidate con decreto 08.10.07.
- Così deciso in Biella in data 23.07.09

IL GIUDICE

dott.ssa Eleonora REGGIANI

IL CANCELLIERE CA
ANTONELLA TURCO



2009
ANTONELLA TURCO
